

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

**Dispositivo n. 46/TFN-SVE 2020/2021
Reg. Prot. 40/TFN-SVE**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

avv. Stanislao Chimenti – Presidente;
avv. Marco Baliva – Vice Presidente (Relatore);
avv. Cristina Fanetti – Componente;
avv. Flavia Tobia – Componente;
avv. Enrico Vitali – Componente;

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 26 maggio 2021,
a seguito del Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società SSD Chieti FC 1922 arl (matr. FIGC 600521) contro il calciatore Simone Brugaletta (n. 19.1.1994 – matr. FIGC 4.237.123) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 284/1 del 29 aprile 2021,
il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
all'esito della Camera di consiglio, dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla società SSD Chieti FC 1922 arl.
Dispone addebitarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 maggio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

IL RELATORE
F.to avv. Marco Baliva

IL PRESIDENTE
F.to avv. Stanislao Chimenti

Depositato in data 26 maggio 2021.

IL SEGRETARIO
F.to avv. Salvatore Floriddia